

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Nel corso di lavori di realizzazione dell'allaccio della rete di un condominio alla fognatura comunale, eseguiti in condizioni di alto livello di rischio, le pareti dello scavo franavano seppellendo parzialmente un lavoratore che riportava lesioni lievi e completamente un altro il quale decedeva immediatamente per asfissia meccanica.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (cfr. sez. 4 n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327 (in fattispecie relativa all'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza); n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973; n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224].

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge. Deciso in Roma il giorno 3 luglio 2018.

Note

Quanto alla condizione della vittima, della quale è stata sottolineata la qualifica di artigiano con partita IVA, è incontestato che la stessa era impiegata nella lavorazione di quello scavo, a prescindere dalla posizione formale assunta rispetto alla ditta appaltante. Cosicché, vale in ogni caso il principio secondo cui - in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro - il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. sez. 4 n. 37840 dell'1/07/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274; sez. 7 ord. n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.